Rif. DL 229/2021

DL 1/2022

OBBLIGHI VACCINALI E DI POSSESSO DEL GREEN PASS

Il passaggio dal 2021 al 2022 e il crescere della curva dei contagi hanno determinato una serie di decisioni assunte dal Governo e condensate in provvedimenti normativi (in particolare il D.L. 229/2021 e il D.L. 1/2022), la cui sintesi non è senza complicazioni.
Per contrastare la diffusione del Covid-19, in particolare, è stato introdotto l'obbligo vaccinale per gli *over* 50, l'utilizzo del *green pass* rafforzato per accedere a numerose attività e servizi e anche per l'acceso al luogo di lavoro, il tutto con decorrenze differenziate.
Si ricorda che la fine dello stato di emergenza è fissata, per ora, al 31 marzo 2022 **e che dal 1° febbraio prossimo i *green pass* avranno validità di 6 mesi (anziché 9)**, perciò chi è compiutamente vaccinato con le 2 dosi dovrà procedere con la terza, che potrà essere anticipata a 4 mesi dalla seconda invece dei 5, come previsto in precedenza. **Per tutti i tipi di *green pass* restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni e per coloro che hanno un'idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.**

Estensione dell'obbligo vaccinale

Over 50

Dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale (inclusa la terza dose) per la prevenzione del Covid si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell'Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35, D.Lgs. 286/1998, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che lo compiano in data successiva all'8 gennaio ed entro il 15 giugno 2022.
L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.
L'infezione da SARS-CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista.

Personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori

Dal 1° febbraio 2022 l'obbligo vaccinale per la prevenzione del Covid si applica anche al personale delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori.

Estensione dell'impiego del *green pass*

Dal 15 febbraio 2022 i soggetti ai quali si applica l'obbligo vaccinale (*OVER 50*), per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e sono tenuti a esibire il *green pass* rafforzato che i datori di

RIPRODUZIONE VIETATA

lavoro sono tenuti a verificare con le modalità già note (e le relative sanzioni). Se ne sono privi, a tali lavoratori è fatto divieto di accedere ai luoghi di lavoro (è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro per la violazione del divieto). Tali lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde rafforzata o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Per le imprese (tutte, non più solo fino a 15 dipendenti), fino al 15 giugno 2022, si applica la disposizione che prevede che, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, è possibile sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili entro il 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso.

Fino al 31 marzo 2022 e con decorrenze diverse, è consentito esclusivamente ai possessori di *green pass* almeno base, l'accesso ai seguenti servizi e attività, nell'ambito del territorio nazionale:

- servizi alla persona (dal 20 gennaio 2022);
- pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatti salvi quelli necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona che saranno individuate con D.P.C.M. (dal 1° febbraio o dalla diversa data eventualmente stabilita dal D.P.C.M.);
- colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all'interno degli istituti penitenziari per adulti e minori (dal 20 gennaio 2022).

***Green pass* rafforzato**	
Quando	Dove
Dal 10 gennaio al 31 marzo 2022	Per accedere ai seguenti servizi e attività: • alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all'interno degli stessi, anche se riservati ai clienti ivi alloggiati; • sagre e fiere; • convegni e congressi; • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose; • servizi di ristorazione all'aperto; • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici; • piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto; • centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività

RIPRODUZIONE VIETATA

	all'aperto; • mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Dal 15 febbraio al 15 giugno 2022	Per accedere ai luoghi di lavoro per i soggetti obbligati al vaccino.
***Green pass* base**	
Quando	Dove
Dal 20 gennaio al 31 marzo 2022	Per accedere a: • servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, etc.); • colloqui e visite in presenza con detenuti e internati all'interno di istituti penitenziari per adulti e minori.
Dal 1° febbraio (o altra data stabilita con D.P.C.M.) al 31 marzo 2022	Per accedere a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali **(escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, che saranno individuate con prossimo D.P.C.M.).**

Sul sito del Governo è disponibile la tabella aggiornata al 10 gennaio 2022 delle attività consentite senza *green pass*, con *green pass* base e con *green pass* rafforzato.

Sanzioni per inosservanza dell'obbligo vaccinale

In caso di inosservanza dell'obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro ai soggetti che:

- alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti;
- a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi.

QUARANTENA E AUTOSORVEGLIANZA

Visto l'alto numero di richieste di confronto pervenute al nostro ufficio in questi giorni sull'interpretazione della circolare DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 31 DICEMBRE 2021 e sul DECRETO LEGGE 30 DICEMBRE 2021, N. 229 che stabiliscono i nuovi criteri di definizione sullo stato di ISOLAMENTO -QUARANTENA e AUTO SORVEGLIANZA, riepiloghiamo di seguito la **nostra interpretazione** ***evidenziando e suggerendo che,*** tali aspetti e casistiche, ***devono essere oggetto di confronto con i Professionisti di riferimento aziendale ovvero il proprio medico competente e il responsabile della sicurezza*** con i quali è stato predisposto **il proprio e obbligatorio protocollo di sicurezza "COVID 19"**, eventualmente adeguandolo e fornendo la **MASSIMA INFORMAZIONE** ai propri dipendenti e collaboratori sui conseguenti comportamenti da tenere.

RIPRODUZIONE VIETATA

Quarantena e autosorveglianza

I CONTATTI STRETTI (ALTO RISCHIO)

1. Per i soggetti **NON** vaccinati o che **NON** abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: **rimane inalterata l'attuale misura della quarantena prevista della durata di 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso, al termine di tale periodo **deve risultare un test molecolare o antigienico con risultato negativo. In caso contrario l'azienda deve consultarsi con il proprio medico del lavoro prima di far ritornare sul luogo di lavoro il proprio collaboratore dipendente.**
    a. **Comportamento in ambito contrattuale lavoristico**: se non vi è emissione di certificazione medica (ATS o medico curante) ed il soggetto è asintomatico può essere adibito al lavoro agile, in caso di impossibilità al lavoro agile, se non c'è certificazione di malattia: ferie, permesso o assenza non retribuita.

2. Per i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario **da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass,** se asintomatici: **la quarantena ha durata di 5 giorni,** purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigienico con risultato negativo. **In caso contrario l'azienda deve consultarsi con il proprio medico del lavoro prima di far ritornare sul luogo di lavoro il proprio collaboratore dipendente.**
    a. **Comportamento in ambito contrattuale lavoristico:** se non vi è emissione di certificazione medica (ATS o medico curante) ed il soggetto è asintomatico può essere adibito al lavoro agile, in caso di impossibilità al lavoro agile, se non c'è certificazione di malattia: ferie, permesso o assenza non retribuita.

3. Per i soggetti **asintomatici** che: abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da SARS – COV – 2 nei 120 giorni precedenti: **non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso. E' prevista l'effettuazione di un test antigienico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS – COV – 2 alla prima comparsa dei sintomi .

    a. **Comportamento in ambito contrattuale lavoristico:** SE NON SONO PREVISTE APPOSITE LIMITAZIONI O SPECIFICI COMPORTAMENTI NEI PROPRI PROTOCOLLI INTERNI COVID 19, **il soggetto può regolarmente lavorare.**

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO

- **Una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID 19 (es. familiare convivente);**

RIPRODUZIONE VIETATA

- **Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID 19 (per esempio la stretta di mano o abbracci senza utilizzo di DPI);**
- **Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID 19 (as esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);**
- **Una persona che ha avuto un contratto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID 19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti in assenza di DPI respiratori.**

Isolamento e quarantena in caso di soggetto contagiato e positivo

Quanto ai soggetti contagiati **e risultati positivi asintomatici**, l'isolamento ha durata di 10 giorni, ridotta a 7 in caso il soggetto positivo abbia completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o abbia già ricevuto la dose booster. Al termine del periodo di isolamento possono tornare in ambito lavorativo solo dopo aver eseguito, con test molecolare o antigienico negativo, e aver ricevuto autorizzazione dal ATS o medico competente delegato da ATS.

- **Comportamento in ambito contrattuale lavoristico:** Il lavoratore deve avvisare tempestivamente l'azienda al fine di fargli avviare il regolare monitoraggio interno di sicurezza e fornirgli, appena possibile, la certificazione medica rilasciata da ATS e/o medico curante.

Il Settore Lavoro & Previdenza di Studio Negri e Associati

RIPRODUZIONE VIETATA